

**UC0 PLUS – CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO
E VERSAMENTI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE**

Tra **Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Bancario Credito Valtellinese** con sede legale in Via Feltre, 75 – 20134 MILANO (C.F.: 97304360155), in seguito chiamata “Investitore-Contrante” e **Generali Italia S.p.A.**, in seguito chiamata “Compagnia”

PREMESSO

che l’investitore-contraente intende stipulare un contratto di capitalizzazione per costituire a proprio favore un accantonamento garantito viene stipulato il presente contratto di capitalizzazione.

Il Contratto è regolato esclusivamente:

- dalle Condizioni di Contratto che seguono;
- da eventuali appendici ed allegati;
- dalle disposizioni legislative in materia.

L’investitore-contraente dichiara, ai sensi della Legge n. 95 del 18 giugno 2015, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, per le figure individuate nell’emissione del contratto che le stesse hanno esclusivamente residenza fiscale in Italia. Diversamente, per le figure che dovessero avere residenza/e fiscale/i al di fuori dell’Italia, dichiara di aver compilato e sottoscritto il modulo allegato alla proposta “Dichiarazione ai fini CRS”.


Mogliano Veneto, 05/12/2017

L’investitore-contraente, con la firma del presente Contratto, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare tutti gli articoli delle Condizioni di Contratto.

INVESTITORE-CONTRAENTE

(timbro e firma)
Fondo Pensione per i dipendenti
del Gruppo Bancario Credito Valtellinese

Generali Italia S.p.A.



L’investitore-contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l’Art. 3 - Proroga della scadenza.

INVESTITORE- CONTRAENTE

(timbro e firma)
Fondo Pensione per i dipendenti
del Gruppo Bancario Credito Valtellinese

Contratto n° 95021 – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Bancario Credito Valtellinese - MOD. UC0 PLUS ed. 07/17
Pagina 1 di 9

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PARTE I – PRESTAZIONI

ART. 1 – PREMI E PRESTAZIONI

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico. La Compagnia si dichiara disponibile ad accettare ulteriori versamenti di premi unici, di importo coerente con i flussi contributivi del Fondo Pensione.

Sul premio unico versato e sugli eventuali successivi premi unici aggiuntivi non è applicato alcun costo.

Il “*capitale investito*” è pari al premio unico versato ridotto del suddetto costo.

A fronte del pagamento del premio unico e di eventuali premi unici aggiuntivi la Compagnia si impegna a riconoscere alla scadenza contrattuale la liquidazione del “*capitale complessivo a scadenza*”, che corrisponde alla somma degli importi di “*capitale a scadenza*” relativi a ciascun premio.

Il “*capitale a scadenza*” è pari al “*capitale investito*”, riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali, rivalutato alle ricorrenze annuali come previsto dalla Clausola di rivalutazione (Art. 13).

Il *capitale a scadenza* non potrà comunque risultare inferiore al premio versato (riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali), maggiorato dello 0,1%.

ART. 2 – CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO

A fronte della ricezione da parte della Compagnia del modulo di proposta che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall'investitore-contraente, il contratto si conclude mediante sottoscrizione dello stesso, previo pagamento del premio unico convenuto tra le Parti.

Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il versamento del premio unico (data di decorrenza).

La durata del contratto, stabilita in 5 (cinque) anni, è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

Il contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. nel documento di proposta del presente contratto, per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano.

Nel corso della durata contrattuale il contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a Generali Italia S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni che lo riguardano, indicate in proposta.



In ogni caso Generali Italia S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l'aggiornamento della classificazione come contribuente americano del contraente e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normativa stessa.

ART. 3 – PROROGA DELLA SCADENZA

Di comune accordo le parti possono decidere di prorogare il contratto di anno in anno.

ART. 4 – REVOCA DELLA PROPOSTA

L'investitore-contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare alla sede della società in Mogliano Veneto (TV) o all'Agenzia cui è assegnato il contratto una lettera raccomandata A.R. con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

La Compagnia è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata alla sede della società in Mogliano Veneto (TV) o all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata A.R..

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all'investitore-contraente il premio unico versato.

ART. 6 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni ai sensi del precedente art. 1 – Premi e Prestazioni è l'investitore-contraente.

PARTE II – PREMI

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il versamento del premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società in Mogliano Veneto (TV), per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia o di assegno circolare.

Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

ART. 8 – RISCATTO

Viene data facoltà all'investitore-contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto di richiedere il riscatto totale o parziale del contratto prima della data di scadenza del contratto. L'importo massimo riscattabile sarà pari al "*capitale maturato complessivo*" diminuito secondo le modalità e con l'applicazione delle commissioni di seguito riportate.

Il "*capitale maturato complessivo*" corrisponde alla somma degli importi di "*capitale maturato*" relativi a ciascun premio unico. Il "*capitale maturato*" è pari al "*capitale investito*" (definito all'Art. 1), riproporzionato in seguito ad eventuali precedenti riscatti parziali, rivalutato fino alla data di calcolo del riscatto, come previsto dalla Clausola di Rivalutazione (Art. 13).

L'operazione di riscatto parziale determina il riproporzionamento dei valori contrattuali.

L'importo di riscatto sarà pari al "*capitale maturato complessivo*" scontato, in regime di capitalizzazione composta, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di calcolo dell'importo di riscatto e quella di scadenza del contratto, ad un tasso annuo pari al tasso IRS con scadenza pari alla durata residua del contratto, aumentato del 2,00%. Il tasso IRS con scadenza pari alla durata residua si ottiene interpolando linearmente i tassi IRS (calcolati come media tra tasso Denaro e tasso Lettera rilevati nella sezione Tassi a Breve Termine del quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno di calcolo dell'importo di riscatto) in corrispondenza delle durate in anni interi immediatamente precedente e successiva.

Tuttavia, la Società applicherà una penalizzazione almeno pari allo 0,50% moltiplicata per ciascun anno, e frazione di anno, mancante a scadenza.

Resta inteso che il Contraente avrà la facoltà in qualsiasi momento, e pertanto anche durante il primo anno di durata contrattuale, di richiedere liquidazioni del capitale maturato in Contratto esclusivamente per far fronte a esigenze di pagamento derivanti dall'esercizio da parte degli iscritti delle opzioni previste dallo Statuto del Fondo Pensione, purché l'importo richiesto con riferimento al contratto di capitalizzazione sottoscritto con la Compagnia rispetto all'importo complessivamente necessario al Fondo Pensione per far fronte a tali eventi, rientri nella proporzione esistente tra il capitale maturato in contratto e l'intero patrimonio del Fondo Pensione. In tali casi, sull'importo liquidato la Compagnia non applicherà alcuna penalizzazione o commissione.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto dalla data della richiesta e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della liquidazione.

PARTE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

ART. 9 – VALUTA CONTRATTUALE

Premesso che tutti i pagamenti dovuti sia dall'investitore-contraente sia dalla Compagnia avvengono in euro, la "valuta contrattuale" di riferimento in cui sono espresse le prestazioni è determinata in relazione Contratto n° 95021 – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Bancario Credito Valtellinese - MOD. UC0 PLUS ed. 07/17
Pagina 4 di 9

alla "Gestione separata" scelta dall'investitore-contraente, indicata nella Clausola di Rivalutazione (Art. 13), nella quale confluiscono e sono gestite tutte le disponibilità maturate in questo contratto.

La "valuta contrattuale" è espressa in Euro.

ART. 10 – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti deve essere presentata lettera di richiesta dell'investitore-contraente attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società in Mogliano Veneto (TV) accompagnata dai poteri di firma.

Per casi particolari la Compagnia può richiedere ai richiedenti ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue i pagamenti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

ART. 11 – IMPOSTE E TASSE

Tassazione delle somme liquidate

La Compagnia non opera alcuna ritenuta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa.

Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa dell'investitore-contraente.

Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d'impresa la Compagnia applica un'imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta dalla Compagnia e l'ammontare del premio corrisposto dall'investitore-contraente.

Imposta di bollo

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento della liquidazione. L'imposta di bollo non viene applicata qualora l'investitore-contraente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'investitore-contraente.

PARTE V – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

ART. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Questo Contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata GESAV scelta dall'investitore-contraente tra quelle

offerte dalla Compagnia al momento della sottoscrizione. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata in Allegato.

A) Misura della Rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine di ogni mese, il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata, determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento.

La certificazione - di cui al relativo Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il *rendimento attribuito* al contratto si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno - del *rendimento trattenuto* dalla Compagnia.

Il rendimento trattenuto previsto è stabilito nella misura dello 0,85%.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 2,20% ed inferiore al 2,40% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di due decimi di punti percentuali tale valore si incrementa in eguale misura.

Il rendimento attribuito al contratto (misura della rivalutazione) può risultare negativo.

Il *capitale complessivo a scadenza* non potrà comunque risultare inferiore alla somma dei premi versati (riproporzionati in seguito ad eventuali riscatti parziali) maggiorati dello 0,1%.

Nel caso di rimborsi erogati dal presente contratto in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario - ai fini del calcolo del rendimento attribuito - è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di richiesta di rimborso.

B) Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il "capitale investito" relativo a ciascun premio unico viene rivalutato nella misura stabilita alla precedente lettera A).

Le rivalutazioni attribuite ad ogni ricorrenza annuale non risultano definitivamente acquisite dal contratto se non a scadenza.

La rivalutazione del *capitale investito* relativo a ciascun premio unico è calcolata dalla data di versamento dello stesso.

Qualora il premio sia versato in data diversa dalla data di ricorrenza annuale, la prima rivalutazione relativa al premio è calcolata in *pro rata temporis* per il periodo che intercorre tra la data di versamento dello stesso e la ricorrenza annuale successiva; per i rimborsi nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle ricorrenze annuali, l'ultima rivalutazione è calcolata in *pro rata temporis* per il periodo

che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di riscatto, ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma della precedente lettera A).

A ciascun ricorrenza annuale del contratto sarà inoltre inviato all'investitore-contraente l'estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- c. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e. rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione separata, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali valori trattenuti, misura di rivalutazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.